

**Direzione Regionale:** LAVORO

**Area:** AFFARI GENERALI

## **DETERMINAZIONE**

**N.** G03049 **del** 30/03/2016

**Proposta n.** 4234 **del** 25/03/2016

**Oggetto:**

Approvazione del Piano di Gestione Attuativa (PGA) 2016 dell'Area Vasta di Rieti in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2016.

**Oggetto:** Approvazione del Piano di Gestione Attuativa (PGA) 2016 dell'Area Vasta di Rieti in attuazione della Convenzione sottoscritta in data 20 gennaio 2016.

## **IL DIRETTORE REGIONALE DELLA DIREZIONE LAVORO**

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Affari Generali

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- Il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2014-2020;
- La Raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2014 (2014/C 247/11) sul Programma nazionale di Riforma 2014 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2014 dell'Italia e la Raccomandazione del Consiglio (2015/C 272/16) del 14 luglio 2015 sul programma nazionale di riforma 2015 e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia;
- decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.», in particolare l'art. 4, comma 9;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 «Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni» e, in particolare, l'articolo 1, commi 44, 85 e 86, che disciplinano rispettivamente, le funzioni fondamentali delle province, le ulteriori funzioni fondamentali delle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri e le ulteriori funzioni fondamentali delle città metropolitane;
- la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» e, in particolare, l'articolo 1, commi 3 e 4 che disciplinano, rispettivamente, il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, l'istituzione di un'Agenzia nazionale per l'occupazione – con attribuzione alla stessa di competenze gestionali in materia di servizi per l'impiego, politiche attive e ASpI – nonché il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi e la valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati;
- la legge 23 dicembre 2014, n. 190, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) e, in particolare, l'articolo 1, comma 427, che

prevede che, nelle more della conclusione delle procedure di mobilità di cui ai commi da 421 a 428, il personale rimane in servizio presso le città metropolitane e le province con possibilità di avvalimento da parte delle regioni e degli enti locali attraverso apposite convenzioni che tengano conto del riordino delle funzioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore;

– il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.» e, in particolare, l'articolo 15;

– il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 « Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» e, in particolare, gli artt. 2, 11 e 33;

– l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra l'Italia e la Commissione Europea, adottato il 29 ottobre 2014, in conformità all'articolo 14 del Regolamento UE n. 1303/2013, con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, in particolare l'Obiettivo Tematico 8 "Promuovere un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori" e le condizionalità 8.1 "Accesso al mercato del lavoro" (Definizione e attuazione di politiche attive per il mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione) e la condizionalità 8.3 "Istituzioni del mercato del lavoro" (Modernizzazione e rafforzamento delle istituzioni del mercato del lavoro alla luce degli orientamenti in materia di occupazione; riforme delle istituzioni del mercato del lavoro precedute da un chiaro quadro strategico e da una valutazione ex ante che comprenda la dimensione di genere) e gli adempimenti conseguenti;

– la legge regionale 7 agosto 1998, n. 38: "Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro" e s.m.i.;

– la legge regionale 14 agosto 1999, n. 14 «Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo» e s.m.i.;

– la legge regionale 14 luglio 2014 n. 7 "Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie", in particolare l'art. 2 comma 111 "che istituisce, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavoro, la Consulta regionale dei servizi regionali per l'impiego del Lazio;

– il regolamento 6 settembre 2002, n. 1 «Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale» e s.m.i.;

– il Programma Operativo Regionale Lazio Fondo Sociale Europeo 2014-2020 approvato con Decisione n° C(2014) 9799 del 12 dicembre 2014 della Commissione Europea;

– il Decreto 377/II/2015 del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione che assegna alla Regione Lazio, con riferimento all'anno 2015, risorse pari euro 15.194.384 ai sensi dell'art. 15, comma 3, del decreto legge 78/2015 convertito con legge n. 125/2015 e ai sensi dell'art. 33, del decreto legislativo n. 150/2015;

– l'Accordo Quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive, adottato in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome il 30 luglio 2015;

– l'Accordo adottato in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome il 20 ottobre 2015 concernente lo schema di convenzione per la gestione della fase transitoria prevista dal decreto legge n. 78/2015, convertito con modifiche dalla legge 125/2015;

– la deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198 “Disciplina per l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l’attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell’allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;

– la deliberazione della Giunta regionale 9 settembre 2014, n. 585 “Adozione del *Regolamento della Consulta regionale dei servizi regionali per l’impiego del Lazio*, di seguito “*Consulta*”, di cui alla legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 «Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie», articolo 2, comma 111”;

– la deliberazione della Giunta regionale del 14 dicembre 2015, n. 739 concernente “Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;

– la determinazione dirigenziale G16567 del 22 dicembre 2015 concernente “Attuazione della D.G.R. del 14 dicembre 2015, n. 739 "Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183". Approvazione schema di convenzione tra Regione e Città metropolitana di Roma Capitale e Enti di area vasta.”;

– la determinazione G16892 del 24 dicembre 2015 concernente “Attuazione della D.G.R. del 14 dicembre 2015, n. 739 “*Approvazione schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione Lazio per regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione Lazio in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”*. Trasferimento risorse agli enti di area vasta e alla Città metropolitana di Roma Capitale. Impegno di spesa pari a 10.000.000.= di euro sul Capitolo F31920, esercizio finanziario 2015 - Missione 15, Programma 3.”;

– la deliberazione del Presidente della Provincia di Rieti n. 26, del 24 marzo 2016, recante “*Legge n. 56 del 7 aprile 2014 - Centri Impiego - Piano attuativo 2016 - Area Vasta Rieti*”;

## **PREMESSO CHE**

– il decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modifiche dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, prevede all’art. 15, “Servizi per l’Impiego”, commi 1, 2, 3 e 4, che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e politiche attive del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un Piano nazionale di rafforzamento dei servizi per l’impiego ai fini dell’erogazione delle politiche attive, mediante l’utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell’Unione europea in materia di fondi strutturali;

– allo scopo di garantire i suddetti livelli essenziali attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e Provincia autonoma una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma;

– nell'ambito delle predette convenzioni, il comma 3 del richiamato art. 15 del d.l. n. 78/2015, convertito, con modifiche dalla legge n. 125/2015, come modificato dall'art. 33 del d.lgs 150/2015, prevede che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali partecipi agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016 e in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego con una somma pari a 140 milioni di euro per ciascun anno;

– il medesimo art. 15, prevede al comma 6-bis, che nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possano stipulare, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014;

– il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 prevede all'art. 11, comma 1 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni attraverso meccanismi coordinati di gestione amministrativa, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali stipula con ogni Regione e Province Autonome di Trento e Bolzano una convenzione finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro nel territorio della Regione o Provincia autonoma, nel rispetto dei principi contenuti nel medesimo articolo;

– l'art. 2, comma 1, del richiamato d.lgs 150/2015 prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, è fissata, tra l'altro, la specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) che debbono essere erogate su tutto il territorio nazionale.

– l'Accordo Quadro in materia di politiche attive per il lavoro sottoscritto il 30 luglio 2015 richiama l'impegno congiunto del Governo e delle Regioni volto a garantire, nella fase di transizione verso un diverso assetto di competenze, la continuità di funzionamento dei centri per l'impiego e del personale in essi impiegato, anche a tempo determinato, assicurandone il miglior rapporto funzionale con le Regioni e prevedendo pertanto, nell'ambito di una cornice di indirizzo unitario, la stipula di convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ciascuna Regione, finalizzata a regolare i relativi rapporti e obblighi per garantire la continuità dei servizi per l'impiego nella fase di transizione per le annualità 2015 e 2016;

– il medesimo Accordo prevede l'impegno alla definizione congiunta di un Piano generale di raccordo delle azioni di politiche attive per il lavoro contenute nei Programmi operativi nazionali e regionali della programmazione europea 2014-2020 per il rafforzamento dei servizi per l'impiego anche attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo Sociale Europeo;

## **ATTESO CHE**

– con l'approvazione dello schema di convenzione di cui al richiamato Accordo quadro con D.G.R. n. 739/2015 e la successiva sottoscrizione avvenuta in data 17 dicembre 2015, la Regione Lazio ha ritenuto prioritario procedere al rilancio, al miglioramento e alla riqualificazione dei

servizi per il lavoro nel territorio regionale nell'ambito del processo in atto di riordino delle funzioni e competenze esercitate dalle province in materia di mercato del lavoro;

– ai sensi dell'art. 3, comma 1, di tale convenzione il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali partecipa agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei Servizi per l'impiego della Regione Lazio per le annualità 2015 e 2016 con le risorse di cui all'art. 15 del decreto legge n. 78/2015, convertito, con legge n. 125/2015, come modificato dall'art. 33 del d.lgs 150/2015 in misura proporzionale al numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in compiti di erogazione di servizi per l'impiego;

– con il decreto 377/II/2015 del Direttore generale per le Politiche attive, i Servizi per il Lavoro e la Formazione il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha assegnato alla Regione Lazio, con riferimento all'anno 2015, risorse pari euro 15.194.384 per oneri di funzionamento, ivi compreso quelli relativi al personale dei servizi per l'impiego;

– ai sensi dell'art. 3, comma 2, della medesima convenzione la Regione Lazio si è impegnata a concorrere agli oneri di funzionamento, ivi compresi quelli relativi al personale dei Servizi per l'impiego, per gli anni 2015 e 2016, nella misura massima di 10 milioni di euro a valere sul capitolo F31920. Con determinazione G16567 del 22 dicembre 2015, a titolo di anticipazione, sono stati impegnati 10 milioni di euro a valere sul capitolo richiamato a favore delle province di Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone e della Città metropolitana di Roma Capitale;

#### **ATTESO INOLTRE CHE**

– allo scopo di dare seguito alla richiamata convenzione la Regione ha proceduto, a sua volta, alla stipula di apposite convenzioni con le province di Rieti, Viterbo, Latina, Frosinone e la Città metropolitana di Roma Capitale il cui schema è stato approvato con determinazione G16567 del 22 dicembre 2015. Con tali convenzioni, sottoscritte dalla Città metropolitana di Roma Capitale il 30 dicembre 2015, dalla Provincia di Frosinone il 4 gennaio 2016, dalle Province di Rieti e Viterbo il 20 gennaio 2016 e dalla Provincia di Latina il 1 febbraio 2016, sono stati definiti gli ambiti di competenza della Regione, delle Province e della Città metropolitana;

– allegate alla medesima convenzione, nelle more e in coerenza con la definizione del Piano nazionale di rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive di cui all'art. 15 del decreto legge 78/2015, convertito con modifiche dalla legge 125/2015, sono state approvate, altresì, le Linee guida per realizzare un *Piano di rafforzamento del Sistema dei Servizi per il Lavoro*, di seguito, denominato "Piano", che consente di effettuare scelte strategiche ed operative in grado di garantire contemporaneamente aderenza al mutato quadro normativo e agli obiettivi regionali di qualificazione del Sistema dei Servizi per il Lavoro nella regione Lazio;

– Il *Piano* individuerà in maniera puntuale obiettivi specifici, risorse, tempi e modalità di intervento. Le Linee guida potranno, pertanto, subire revisioni e integrazioni in funzione di mutamenti di scenario a livello nazionale e regionale, ma identificano, comunque, gli elementi di base sui quali si definiranno le proposte operative e si realizzeranno le diverse attività;

#### **CONSIDERATO CHE**

– nelle more dell'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) di cui al decreto ex art. 2 del d.lgs. 150/2015, è stato redatto un Piano di Gestione Attuativa (di seguito PGA), condiviso in sede di Consulta con le Province/Enti di Area vasta e la Città metropolitana di Roma Capitale, quale strumento programmatico, organizzativo e gestionale per supportare la delicata fase di riorganizzazione dei servizi pubblici per il lavoro. Soltanto a seguito dell'individuazione dei richiamati LEP, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, saranno definiti i servizi da erogare in conformità ai LEP medesimi;

– il PGA si inserisce nel più generale piano di rafforzamento dei Servizi per l'Impiego del Lazio e si articolerà successivamente in specifici piani operativi per ogni singolo Centro per l'Impiego situato nel territorio dell'Area Vasta o della Città Metropolitana;

– è interesse delle Parti (Province/Enti di Area vasta, Città Metropolitana e Regione) monitorare nel corso dell'anno l'andamento degli obiettivi quali-quantitativi indicati nel PGA al fine di apportare le necessarie correzioni al PGA stesso;

**PRESO ATTO** della deliberazione del Presidente n. 26, del 24 marzo 2016, recante "*Legge n. 56 del 7 aprile 2014 - Centri Impiego - Piano attuativo 2016 - Area Vasta Rieti*" con la quale la Provincia di Rieti ha provveduto all'approvazione del Piano di Gestione Attuativa riferito all'annualità 2016 dell'Area Vasta di Rieti, condiviso con la provincia medesima nella seduta della Consulta del 14 marzo 2016;

**RITENUTO**, pertanto, necessario procedere, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 20 gennaio 2016, all'approvazione del PGA riferito all'annualità 2016 dell'Area Vasta di Rieti, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

## **DETERMINA**

Di approvare, in attuazione della Convenzione sottoscritta il 20 gennaio 2016, il Piano di Gestione Attuativa (PGA) riferito all'annualità 2016 dell'Area Vasta di Rieti, di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito web istituzionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

**IL DIRETTORE REGIONALE**

(Marco Noccioli)